SENTENZA DELLA CORTE
DEL 17 FEBBRAIO 1977 [1]

# Confédération française démocratique du travail (CFDT) contro Consiglio delle Comunità europee

**Causa 66/76**

Massime

*Spese — Compensazione — Motivi eccezionali*
*(Regolamento di procedura, art. 69, § 3)*

Costituisce motivo eccezionale per compensare le spese il fatto che un'associazione sindacale agisca esclusivamente allo scopo di ottenere il rispetto del principio di rappresentatività, espressamente riconosciuto dall'art. 18 del trattato CECA.

Nella causa 66/76,

CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT), con sede in Parigi, rappresentata dal suo segretario generale, sig. Edmond Maire, assistito dall'avv. Pierre Edouard Weil, del foro di Parigi, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Vogel, del foro di Lussemburgo, 30, rue Goethe,

ricorrente,

contro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentato dal suo consigliere giuridico sig. Antonio Sacchettini, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. Van Den Houten, direttore dell'ufficio legale della Banca europea degli investimenti, 2, Place de Metz,

convenuto,

causa vertente sull'annullamento della decisione del Consiglio del 1° giugno 1976 e sul rifiuto, espresso dal segretario generale del Consiglio con lettera del 1° luglio 1976, di presentare al Consiglio candidature della CFDT per la composizione del Comitato consultivo di cui all'art. 18 del trattato CECA,

1 — Lingua processuale: il francese.

LA CORTE,

composta dai signori: H. Kutscher, presidente; P. Pescatore, presidente di sezione; M. Sørensen, A. J. Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, G. Bosco e A. Touffait, giudici;

avvocato generale: G. Reischl;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

## SENTENZA

## In fatto

I fatti della causa e gli argomenti svolti dalle parti nella fase scritta del procedimento si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti ed il procedimento

1. A norma dell'art. 18 del trattato CECA:

«Presso l'Alta Autorità è istituito un Comitato consultivo. Esso è composto di non meno di sessanta membri e di non più di ottantaquattro e comprende, in numero uguale, produttori, lavoratori e consumatori e commercianti.

I membri del Comitato consultivo sono nominati dal Consiglio.

Per quanto concerne i produttori e i lavoratori, il Consiglio designa le organizzazioni rappresentative, tra le quali ripartisce i seggi da occupare. A ciascuna organizzazione è richiesto di disporre una lista comprendente un numero doppio di quello dei seggi che le sono attribuiti. La nomina è fatta in base a questa lista.
.....
..... ».

2. Il 24 giugno 1976 veniva a scadere il mandato dei memri del Comitato consultivo (in prosieguo: Comitato) designati dal Consiglio con decisione del 25 giugno 1974. Il 1° giugno 1976 il Consiglio adottava pertanto una decisione «relativa alla designazione delle organizzazioni rappresentative che devono stabilire elenchi di candidati» per il Comitato (GU 1976, n. L 149, pag. 12). Le organizzazioni «di produttori e di lavoratori» (cfr. art. 1 della decisione) così designate erano elencate, per ogni Stato membro, in una lista allegata alla decisione. Fra le organizzazioni di lavoratori non figurava, per la Francia, la «Confédération française démocratique du travail» (in prosieguo: CFDT). Il Consiglio si era inoltre riservato di procedere in seguito alla ripartizione dei posti attribuiti alle organizzazioni di lavoratori italiane e belghe.

Con lettera del 4 giugno 1976, la CFDT comunicava al segretario generale del Consiglio i nomi dei suoi candidati per uno dei seggi da assegnare alle organizzazioni di lavoratori francesi.

In data 1° luglio 1976 il segretario generale del Consiglio rispondeva alla lettera di cui sopra ricordando che «le organizzazioni chiamate a far parte del Comitato

sono designate dal Consiglio su proposta dei governi degli Stati membri» e concludendo che, poiché la CFDT non figurava fra le organizzazioni di lavoratori indicate nella decisione del 1° giugno 1974, non gli era possibile presentare al Consiglio le candidature da essa proposte.

Con decisione del 10 luglio 1976 (GU 1976, n. L 194, pag. 16) il Consiglio completava la decisione del 1° giugno 1976.

Il 14 luglio 1976 la CFDT inoltrava ricorso d'annullamento contro la decisione del Consiglio del 1° giugno 1976 e contro il rifiuto espresso dal segretario generale nella sua lettera del 1° luglio 1976.

Con memoria del 9 dicembre 1976 la CFDT proponeva inoltre al Consiglio di Stato francese un ricorso, rivolto contro il primo ministro e concernente l'esclusione di detto sindacato dall'elenco delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori presentato al Consiglio ai fini della composizione del Comitato consultivo della CECA.

3. Con atto depositato il 20 settembre 1976, il Consiglio eccepiva, a norma dell'art. 91, § 1, del regolamento di procedura della Corte, l'irricevibilità del ricorso.

Il 30 novembre 1976 la CFDT presentava le sue osservazioni scritte, in conformità all'art. 91, § 2, del suddetto regolamento.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso, a norma dell'art. 91, § 4, del regolamento di procedura, di aprire il procedimento orale sulla domanda incidentale.

## II — Conclusioni delle parti

Il *convenuto* conclude, per quanto concerne la ricevibilità del ricorso, che la Corte voglia statuire sull'eccezione di irricevibilità, senza rinviare al merito del ricorso, e dichiarare quest'ultimo irricevibile.

La *ricorrente* conclude che la Corte voglia:
- respingere l'eccezione di irricevibilità e disporre il mezzo istruttorio proposto dalla ricorrente;
- in subordine, rinviare al merito della causa e disporre il mezzo istruttorio proposto dalla ricorrente.

## III — Mezzi ed argomenti delle parti

A — Il *convenuto* eccepisce l'irricevibilità del ricorso, sia per quanto concerne la decisione del 1° giugno 1976, sia per quanto attiene al rifiuto espresso dal segretario generale del Consiglio in data 1° luglio 1976.

### *1. Circa l'annullamento della decisione del 1° giugno 1976*

Il ricorso è irricevibile a norma dell'*art. 33, primo e secondo comma* del trattato CECA in quanto, secondo detto articolo:
- possono essere impugnati con questo tipo di ricorso solo gli atti emanati dall'Alta Autorità, mentre nel caso di specie si tratta di un atto del Consiglio;
- il ricorso può essere proposto (secondo comma) solo dalle imprese o dalle associazioni d'imprese, di cui all'art. 48 del trattato, mentre la CFDT non è un'impresa ai sensi dell'art. 80 del trattato, né un'associazione d'imprese ai sensi dell'art. 48.

Il ricorso è irricevibile anche con riferimento all'*art. 38* del trattato posto che, in base all'espresso dettato di tale articolo:
- possono impugnare le deliberazioni del Consiglio solo gli Stati membri e l'Alta Autorità;
- possono essere addotte a sostegno del ricorso solo le motivazioni fondate su incompetenza o su violazione di forme essenziali, mentre il ricorso in questione è fondato sul mezzo di violazione del trattato (art. 18).

2. *Circa l'annullamento del rifiuto espresso dal segretario generale nella sua lettera del 1° luglio 1976*

L'irricevibilità del ricorso risulta dal fatto che:
- la ricorrente non si può identificare con alcuno dei soggetti di cui agli artt. 33, 38, 48 e 80 del trattato;
- l'oggetto del ricorso non è una decisione o una raccomandazione dell'Alta Autorità (art. 33), né una deliberazione dell'Assemblea o del Consiglio (art. 38), giacché la lettera del segretario generale costituisce una semplice nota d'informazione;
- il mezzo addotto a sostegno del ricorso (violazione del trattato) — ammesso e non concesso che la lettera in questione possa essere considerata come una «deliberazione» del Consiglio — non è uno dei mezzi contemplati dall'art. 38 del trattato.

B — Nelle sue osservazioni scritte, la ricorrente ribatte, in primo luogo, che la circostanza stessa che il Consiglio non eserciti realmente i poteri riservatigli dall'art. 18, secondo comma, del trattato — la scelta delle organizzazioni di lavoratori chiamate a stabilire un elenco di candidati per il Comitato essendo di fatto lasciata ai governi interessati — sembra indicare che nel caso di specie sono state violate «forme essenziali». Per meglio chiarire questo punto, la CFDT suggerisce alla Corte di disporre:

a) la produzione in giudizio dei documenti indirizzati al Consiglio dal governo francese, documenti contenenti l'elenco delle organizzazioni di lavoratori esistenti in Francia, nonché della «corrispondenza svoltasi nell'ambito della suddetta procedura»;
b) l'audizione del sig. Hommel, segretario generale del Consiglio, e del sig. J. R. Bernard, segretario generale del comitato interministeriale per i problemi della cooperazione economica europea, affinché illustrino alla Corte il modo in cui di fatto si determina la rappresentanza delle organizzazioni sindacali francesi.

Ciò detto, la CFDT fa osservare:
- che l'art. 33, primo comma, del trattato, non contemplando il ricorso contro il Consiglio, non s'applica al caso di specie e non può quindi venir invocato per contestare la ricevibilità del presente ricorso.
  D'altronde, è inesatto affermare che le organizzazioni di lavoratori salariati non possono proporre ricorso contro le decisioni dell'Alta Autorità;
- che il ricorso presentato dalla CFDT è volto a far rispettare il diritto comunitario, in particolare l'art. 18 del trattato CECA. La Corte di giustizia ha precisamente il compito di assicurare il rispetto di questo diritto (art. 31). La sua competenza nel predetto settore è d'altronde esclusiva, come risulta non solo dal già citato art. 31, ma anche dagli artt. 40, terzo comma, e 41 del trattato. È quindi esclusa in proposito la competenza dei giudici francesi;
- che non c'è contraddizione fra il presente ricorso e l'art. 38 del trattato, che lascia ai soli Stati membri la cura di impugnare le «deliberazioni» del Consiglio. Il ricorso non concerne precisamente una «deliberazione» del Consiglio, bensì un «rifiuto di deliberare», posto che il Consiglio non ha deliberato, ma s'è limitato a sostituire alla propria deliberazione una «interinazione puramente amministrativa». Non c'è alcun testo che vieti di sottoporre questa inerzia del Consiglio all'esame della Corte. Non bisogna inoltre dimenticare che, avendo il Consiglio lasciato l'iniziativa agli Stati membri, è impensabile che questi ultimi, o uno di essi, sottopongano le proprie decisioni al sindacato della Corte.

## IV — Fase orale del procedimento

Le parti sono state sentite all'udienza del 13 gennaio 1977.

L'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni all'udienza del 2 febbraio 1977.

## In diritto

1/3 Con ricorso proposto il 14 luglio 1976 la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ha chiesto alla Corte di annullare la decisione del Consiglio del 1° giugno 1976 (GU 1976, n. L 149, pag. 12) «relativa alla designazione delle organizzazioni rappresentative che devono stabilire elenchi di candidati» per il Comitato consultivo menzionato dall'art. 18 del trattato CECA, nonché l'atto, risultante da una lettera del 1° luglio 1976, con cui il segretario generale del Consiglio ha rifiutato di presentare al Consiglio le candidature propostegli, con lettera del 4 giugno 1976, dalla stessa CFDT per uno dei seggi spettanti alle organizzazioni rappresentative dei lavoratori francesi. Come motivo di gravame, la ricorrente fa valere che la sua esclusione, a partire dal 1966, dal novero delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori designate ad occupare uno dei seggi attribuiti alla Francia in seno al Comitato consultivo è contraria al trattato CECA ed in particolare all'art. 18 del medesimo.

4/5 Con domanda depositata il 20 settembre 1976, il convenuto ha sollevato, in conformità all'art. 91 del regolamento di procedura, un'eccezione di irricevibilità, osservando che né l'art. 33, né l'art. 38 del trattato CECA consentono alla CFDT di proporre un simile ricorso e chiedendo che la Corte dichiari il ricorso irricevibile, senza impegnare la discussione nel merito.

6/7 La CFDT ha contestato la fondatezza della predetta eccezione, sostenendo in particolare che il ricorso è ricevibile in virtù del principio fondamentale enunciato dall'art. 31 del trattato CECA: «La Corte assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del presente trattato e dei regolamenti d'esecuzione». Essa aggiunge poi che, in mancanza d'effettive possibilità di adire il giudice nazionale, una dichiarazione di irricevibilità del ricorso dinanzi alla Corte rischierebbe di tradursi in un diniego di giustizia.

8/12 I principi invocati dalla ricorrente, benché esigano un'interpretazione estensiva delle disposizioni concernenti il ricorso dinanzi alla Corte in modo da garantire la tutela giuridica dei singoli, non consentono tuttavia alla Corte di modificare «motu proprio» i limiti della sua competenza. A norma dell'art. 38 del trattato CECA, la Corte può annullare le deliberazioni del Consiglio soltanto su istanza d'uno Stato membro o della Commissione. Il ricorso, presentato da un soggetto che non è uno di quelli menzionati nel suddetto articolo, non soddisfa perciò una delle condizioni fondamentali di ricevibilità poste

dalla suddetta norma. L'art. 33 del trattato, che consente il ricorso esclusivamente contro gli atti della Commissione, non si può applicare, nel caso di specie, ad un ricorso volto contro il Consiglio. D'altra parte, sebbene il trattato CECA non permetta alla ricorrente di impugnare direttamente le deliberazioni del Consiglio, la Corte può pur sempre esercitare, alle condizioni previste dall'art. 41, su iniziativa d'un giudice nazionale, un sindacato di legittimità circa la validità degli atti del Consiglio.

13/14 Il ricorso non può poi fondarsi sui già citati artt. 33 e 38 nemmeno nella parte in cui esso attacca la lettera del segretario generale del Consiglio del 1° luglio 1976. D'altronde, tale lettera si limita a confermare l'impugnata decisione del Consiglio ed a ricordare il procedimento seguito da quest'ultimo per la nomina dei membri del Comitato consultivo.

15 Per questi motivi il ricorso va dichiarato irricevibile.

16 L'istanza di sospensione del procedimento di rinnovo del Comitato consultivo, contenuta nel ricorso, diventa, da parte sua, priva d'oggetto una volta che il ricorso è stato dichiarato irricevibile.

Sulle spese

17/19 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. A norma dell'art. 69, § 3, del regolamento di procedura, la Corte può compensare le spese per motivi eccezionali. Tali motivi si possono riscontrare nell'azione intentata da un sindacato esclusivamente allo scopo d'ottenere il rispetto del principio di rappresentatività espressamente riconosciuto dall'art. 18 del trattato.

Per questi motivi,

LA CORTE,

dichiara e statuisce:

**1° Il ricorso è irricevibile.**

**2° Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa incontrate.**

Kutscher Pescatore Sørensen

Mackenzie Stuart O'Keeffe Bosco Touffait

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 17 febbraio 1977.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente

H. Kutscher

## CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL DEL 2 FEBBRAIO 1977 [1]

*Signor presidente,*
*signori giudici,*

Il presente procedimento riguarda la composizione del Comitato consultivo della CECA.

A norma dell'art. 18 del trattato CECA, il predetto Comitato è composto di rappresentanti dei produttori, dei lavoratori, nonché dei consumatori e commercianti. Per quanto concerne i rappresentanti dei lavoratori — è ad essi soli che si riferisce il procedimento — l'art. 18 dispone che il Consiglio designi le organizzazioni rappresentative dei lavoratori e ripartisca fra di esse i seggi da occupare. Ciascuna delle organizzazioni designate deve predisporre una lista comprendente due candidati per ognuno dei seggi che le sono attribuiti. Sulla base di questa lista il Consiglio nomina poi, per la durata di due anni, i membri del Comitato consultivo.

Venendo a scadere il 24 giugno 1976 il mandato del Comitato formato nel 1974, si doveva procedere nell'estate del 1976 alla costituzione di un nuovo Comitato.

A conoscenza di questa circostanza, la ricorrente, un sindacato francese di operai metallurgici, indirizzava il 4 giugno 1976 al segretario generale del Consiglio una lettera in cui faceva presente che, nonostante essa occupasse il secondo posto fra i sindacati francesi del settore, non le era stato più riservato, a partire dal 1966, alcun seggio in seno al Comitato. Essa designava inoltre due candidati per il seggio che riteneva spettarle.

L'iniziativa della ricorrente non aveva però successo. In effetti il Consiglio aveva, con decisione del 1° giugno 1976 (GU n. L 149, pag. 12) designato le organizzazioni rappresentative dei lavoratori che dovevano stabilire elenchi di candidati per il Comitato consultivo, ma nell'allegato della decisione la ricorrente non figurava fra i quattro sindacati francesi cui era stato riservato un seggio. In conformità a ciò, il segretario generale

1 — Traduzione dal tedesco.